

Definizione agevolata

L'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. Decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha introdotto la facoltà per i contribuenti di definire i carichi affidati all'agente della riscossione (Equitalia) dal 2000 al 2016 (c.d. definizione agevolata).

I contribuenti non devono necessariamente aderire alla procedura per l'intera posizione debitoria detenuta presso Equitalia per la quale ne ricorrano i presupposti; infatti, la procedura può riguardare il singolo carico iscritto o affidato (comma 13-*bis*).

Con la definizione agevolata sono dovute solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, interessi legali e le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e rimborsi delle spese di notifica della cartella di pagamento; non sono dovute, invece, le somme iscritte a titolo di sanzioni, interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali (comma 1).

Tuttavia, il contribuente con l'adesione alla definizione si assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti con riferimento ai carichi oggetto della stessa definizione. In particolare, l'impegno sarà espresso nell'ambito della dichiarazione di adesione da presentare ad Equitalia (comma 2).

La definizione riguarda la totalità delle entrate riscosse tramite ruolo: tributi erariali (es. IRES, IRPEF, imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali); tributi comunali e regionali (es. ICI, IMU, TARSU e TARI); contributi assistenziali e previdenziali. Sono esclusi, invece, dalla procedura di definizione: risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi doganali, contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e IVA riscossa all'importazione); le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni di obblighi relativi ai contributi a ai premi dovuti dagli enti previdenziali (comma 10).

È possibile aderire alla definizione agevolata anche con riferimento alle violazioni del Codice della strada: in tal caso la definizione riguarda gli interessi sulle sanzioni amministrative irrogate, compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (comma 11).

Sono ammessi all'agevolazione anche i contribuenti che hanno pagato parzialmente il loro debito, anche in virtù di un piano di rateazione purché risultano adempiuti i versamenti scadenti dall'1 ottobre al 31 dicembre 2016. Tuttavia, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive previdenziali (comma 8).

Le somme dovute a titolo di definizione possono essere versate in unica soluzione oppure in un massimo di cinque rate. In tale ultimo caso, il contribuente deve versare il 70 per cento di quanto dovuto nel corso del 2017 e il restante 30 per cento nel corso del 2018 (comma 1); le rate devono essere di pari importo per ciascun anno e scadono, per il 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre, e per il 2018, nei mesi di aprile e settembre (comma 3).

Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione (*DAI Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*) entro il 31 marzo 2017, nella quale deve indicare, tra l'altro, i carichi per i quali è espressa la facoltà di definizione agevolata e il numero di rate per il versamento di quanto dovuto (comma 2).

Equitalia comunicherà ai contribuenti entro il 31 maggio 2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute e le scadenze delle rate di versamento (comma 2).

A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa dichiarazione. Inoltre per i carichi già oggetto di dilazioni di pagamento sono sospesi i pagamenti delle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016 per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione e la scadenza della prima od unica rata della definizione (comma 5).

Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrative e ipoteche e, in generale, non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (comma 5).

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, con l'unica rata o con una delle rate della dilazione, implica che la definizione non produce effetti e, conseguentemente,

riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Peraltro, il debito residuo, in generale, non potrà essere rateizzato. In tale circostanza i versamenti eseguiti sono acquisiti a titolo di acconto del debito dovuto (comma 4).

Siniscalco & Partners è a Vostra disposizione per qualsivoglia informazione e approfondimento.